

ALL C)

## SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

L' Automobile Club di Pordenone (in seguito anche "Ente"), rappresentato da.....nato  
a.....il....., nella sua qualità di .....

### E

La.....( in seguito denominata "Banca"),  
rappresentata da .....nato a.....

il....., il quale interviene nella sua qualità di....., autorizzato a rappresentare la  
Banca

### PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 14 del proprio Regolamento di Amministrazione e Contabilità, l'Ente deve intrattenere rapporti di conto corrente ordinario e servizi bancari (di seguito anche "Servizio") con una Banca, individuata attraverso apposita procedura di gara;
- che l'Ente non è soggetto al regime di Tesoreria Unica degli Enti Pubblici, disciplinato dalla Legge n.720/1984 e succ. modificazioni ed integrazioni;
- che, per l'affidamento del Servizio, l'Ente, con delibera del Consiglio Direttivo dell'A.C. Pordenone, assunta nella seduta del 28 ottobre 2016, ha indetto, previo avviso pubblico esplorativo di indagine di mercato, una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pur trattandosi di affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00;
- che la procedura si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva a favore .....  
..... che ha presentato l'offerta più vantaggiosa;
- che la Banca è in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative ed è munita delle autorizzazioni prescritte per l'esercizio dell'attività di cui al presente contratto;
- che la Banca dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi e le persone necessari per effettuare il Servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto;
- che il Servizio è regolato, oltre che dal presente contratto,
  - dalla dichiarazione d'offerta presentata dalla Banca (allegato E del Bando/lettera d'invito), in seguito anche "offerta", che si allega alla presenta convenzione (allegato 1);
  - dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente;
  - dalle norme regolanti espressamente la materia,

**Tutto ciò premesso, che le parti intendono richiamare come parte integrante e sostanziale del presente atto,**

**si conviene e stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 Affidamento del Servizio**

L'Ente dichiara di affidare alla Banca, come di fatto affida, la fornitura del servizio di gestione del conto corrente ordinario e dei servizi bancari. La gestione finanziaria dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il rapporto viene regolato conformemente ai patti stipulati con il presente contratto.

Il Servizio viene svolto dalla Banca nei locali della Filiale .....per la sede di Pordenone e nei locali della Filiale .....per la sede di Sacile, nei seguenti giorni della settimana: dal lunedì al venerdì, secondo l'orario di apertura degli sportelli bancari. Il Servizio potrà essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l'Ente. Resta inteso che l'Ente potrà, a propria discrezione, avvalersi di strumenti telematici messi a disposizione della Banca in alternativa ai servizi offerti in filiale.

La Banca si obbliga altresì a mettere a disposizione altre proprie agenzie in provincia per consentire all'Ente – ed eventualmente alla società collegata in caso di estensione di cui all'art.10 del presente contratto – di versare gli importi incassati, oltre che di beneficiare del servizio di “cassa continua” negli orari di chiusura delle agenzie.

## **Art. 2**

### **Durata del contratto**

Il presente contratto ha la durata di anni due, con decorrenza dall' 01.01.2017 e scadenza al 31.12.2018. Le parti stabiliscono sin d'adesso che, compatibilmente con le leggi in vigore alla scadenza del contratto, l'Ente ha facoltà, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali e con l'assenso della Banca, di rinnovare il contratto di anno in anno per altri due anni, mediante richiesta formale, inviata con raccomandata tre mesi prima della scadenza

La Banca assume l'obbligo, durante tale periodo aggiuntivo, di mantenere valide tutte le condizioni del presente contratto.

## **Art. 3**

### **Periodo di prova**

Per i primi sei mesi l'affidamento si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all'Ente una valutazione ampia e complessiva del rapporto.

Durante tale periodo, qualora la Banca, nonostante i ripetuti inviti, non abbia dato prova di affidabilità, professionalità e serietà, l'Ente potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di trenta giorni da comunicare alla Banca con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. All'iniziativa di recesso dell'Ente non potrà essere opposta dalla Banca, la circostanza di aver già effettuato il Servizio in periodi precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del presente rapporto contrattuale. Nell'eventualità del recesso di cui al comma precedente, alla Banca spetteranno solo le commissioni relative ai servizi espletati, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione di qualsiasi genere.

## **Art. 4**

### **Oggetto e limiti del contratto**

Il Servizio di cui al presente contratto ha per oggetto i rapporti di conti correnti ordinari, i servizi bancari e il complesso delle operazioni inerenti la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, nonché la eventuale custodia di titoli e valori, anche di terzi, e di altre eventuali somme che fossero comunque detenibili a termine di legge. L'esazione è pura e semplice, si intende fatta senza l'onere del “non riscosso per riscosso” e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte della Banca, la quale non è tenuta ad intimare atti legali, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

## **Art. 5**

### **Riscossioni**

Le entrate e i ricavi dell'Ente sono incassati dalla Banca, tramite gli strumenti consentiti dalla disciplina vigente in materia.

A fronte dell'incasso la Banca rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolare quietanza.

La Banca non può ricusare l'esazione di somme che vengono versate in favore dell'Ente.

La Banca deve pertanto accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando la ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti

dell'Ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso con sollecitudine attraverso gli strumenti consentiti dalla disciplina vigente.

La Banca non è tenuta ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi.

## **Art. 6 Pagamenti**

I pagamenti diretti sono disposti mediante l'emissione di ordinativi (ordini) di pagamento, anche informatici, disposti dall'Ente e numerati in ordine progressivo secondo i Regolamenti interni dell'Ente.

Nel caso di ordinativi cartacei, detti documenti devono essere firmati dal Direttore dell'Ente o da dipendenti da questi specificatamente delegati. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, di cui al successivo art. 7, nonché successive modifiche.

A richiesta scritta dell'Ente, la banca è tenuta a pagare gli ordini, non disposti in home banking, anche secondo le seguenti modalità indicate espressamente sugli ordinativi medesimi:

- mediante versamento sui conti correnti postali,
- mediante accreditamenti su conti correnti bancari intestati ai beneficiari degli ordini di pagamento,
- mediante emissione di assegno circolare "non trasferibile" all'ordine del beneficiario dell'ordinativo di pagamento.

Nel caso di ordinativi telematici, l'identificazione del mandante dell'ordinativo verrà effettuato in conformità alle procedure di identificazione utilizzate dalla Banca per i propri servizi telematici.

L'esecuzione degli ordinativi di pagamento non effettuati con l'home banking ha luogo secondo le indicazioni dell'Ente.

Gli ordinativi di pagamento devono contenere:

- la denominazione dell'Ente;
- l'esercizio finanziario;
- l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale;
- l'ammontare della somma netta da pagare in cifre e lettere;
- la causale del pagamento;
- il numero progressivo dell'ordinativo di pagamento;
- la data di emissione;
- la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancanza di indicazione della scadenza esonera la Banca da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo.

Gli ordini di pagamento, accreditati o commutati, si considerano titoli pagati agli effetti del discarico amministrativo. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sull'ordine di pagamento, con annotazione recante gli estremi e il timbro della Banca.

I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi ordinativi alla Banca.

Nel caso di pagamenti in favore di creditori non domiciliati su piazza la Banca potrà avvalersi delle proprie filiali o di Istituti di credito suoi corrispondenti o potrà provvedere con invio diretto ai creditori di assegni circolari non trasferibili o altri mezzi di pagamento bancario ad essi assimilabili.

La Banca non deve dar corso al pagamento di ordinativi, non eseguiti in modalità home banking, che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra indicati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.

In caso di pagamenti disposti con ordini di pagamento cumulativi (collettivi) a cui è allegato ruolo nominativo dei beneficiari, sul ruolo stesso devono essere riportati gli estremi anagrafici dei singoli beneficiari, nonché la firma dei soggetti abilitati alla firma degli ordini di pagamento.

Gli ordinativi eseguiti in modalità home banking sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno stesso di inserimento se effettuato entro le ore 12,00.

Gli ordinativi, non eseguiti in modalità home banking, sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna alla Banca o dell'invio tramite strumenti telematici. Il pagamento degli assegni fissi al personale, sarà effettuato di norma

mensilmente con valuta fissa al giorno 27 e, se festivo, al giorno lavorativo immediatamente precedente, salvo eventuali pagamenti straordinari, in base ad apposito elenco.

Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, che abbia scelto come forma di pagamento l'accreditamento delle competenze stesse, in c/c aperti o da aprirsi, su indicazione del beneficiario, presso qualsiasi Istituto di Credito, verrà effettuato mediante un'operazione di addebito al conto corrente dell'Ente e di accredito ad ogni conto corrente intestato ai dipendenti con valuta compensata e senza spese.

La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sull'ordinativo. La Banca, comunque, si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente qualunque difficoltà incontrata nel dare esecuzione agli ordinativi di pagamento, sì da permettere la correzione di eventuali errori o incompletezze.

I pagamenti sono effettuati nei limiti delle disponibilità dell'Ente.

La Banca dovrà provvedere, nei limiti della effettiva disponibilità di cassa e senza attendere l'emissione dei relativi ordinativi, ad eseguire ogni altra forma di pagamento per conto dell'Ente, la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Sarà cura dell'Ente provvedere successivamente ad emettere adeguato documento contabile a copertura.

La Banca dovrà soddisfare, anche in carenza di fondi propri dell'Ente, gli ordini di pagamento che le saranno trasmessi, consentendo una linea di credito ordinario di cassa fino alla concorrenza della somma indicata nell' "offerta".

Per l'esercizio delle proprie attività, l'Ente potrà avvalersi anche di conti correnti postali.

A richiesta dell'Ente, la banca è tenuta a fornire gli estremi di qualunque pagamento eseguito e la relativa prova documentale entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta stessa.

## **Art. 7 Firme autorizzate**

L'Automobile Club Pordenone si impegna a depositare o trasmettere le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare sia gli ordinativi di pagamento, sia la ricezione di assegni, valori e documenti ed a comunicare tempestivamente, le eventuali variazioni.

## **Art. 8 Trasmissione di atti e documenti**

Gli ordinativi di pagamento sono trasmessi dall'Ente alla Banca anche tramite strumenti informatici ed una ricevuta dell'operazione sarà immediatamente resa disponibile all'Ente per via telematica.

Gli ordinativi cartacei di pagamento accompagnati da distinta firmata, sono trasmessi dall'Ente alla Banca, in doppio esemplare, uno dei quali verrà restituito all'AC firmato per ricevuta. Tali distinte saranno numerate progressivamente e conterranno l'importo complessivo degli ordinativi presentati.

Resta inteso che l'Ente provvede ad ogni adempimento connesso all'applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

La Banca ha l'obbligo di tenere aggiornato l'estratto conto, sul quale registrerà cronologicamente ogni riscossione ed ogni pagamento e di inviarne giornalmente copia all'Ente, anche per via telematica.

Alla fine di ogni mese, la Banca invia all'Ente, per ogni conto corrente aperto, anche per via telematica, un estratto riepilogativo di tutti gli addebiti e gli accrediti effettuati sul conto stesso.

Trimestralmente, ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, la Banca trasmetterà all'Ente anche il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.

## **Art. 9 Verifiche ed ispezioni**

L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di conto corrente e dei valori dati in carico, oltre che alla riconciliazione, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. La Banca deve all'uopo esibire la documentazione richiesta. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del rapporto di conto corrente: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge detto servizio.

**Art. 10**  
**Estensione condizioni conto corrente**

La Banca si impegna, come da essa indicato nella “dichiarazione di offerta”, ad applicare le stesse condizioni per tutti i conti correnti ordinari accesi, oltre che dall’Ente, dalla società ACI Service PN srl.

**Art. 11**  
**Cassa Continua**

La Banca mette a disposizione il servizio di “CASSA CONTINUA”, consentendo all’Ente di far pervenire alla Banca, anche fuori dal normale orario di cassa, determinati valori (contante, assegni e vaglia), che saranno accreditati sul conto acceso al massimo entro il giorno successivo del deposito. La Banca provvede giornalmente all’apertura della cassa continua e della verifica del contenuto. La Banca, qualora avesse a riscontrare irregolarità di qualsiasi genere nel contante o negli assegni o vaglia immessi nel contenitore o differenze fra l’accertata consistenza dei valori e le indicazioni risultanti dalla distinta di versamento, ne darà immediata comunicazione all’Ente, procedendo nel frattempo alla registrazione del versamento per il solo importato accertato.

Per la funzionalità del servizio, la Banca consegna all’Ente le chiavi ed i contenitori dei valori da versare in numero adeguato alle necessità.

L’Ente è tenuto ad immettere nel contenitore, insieme ai valori, la distinta del versamento, datata e firmata, dalla quale deve risultare chiaramente, oltre al dettaglio dei valori immessi, il numero del c/c e le generalità dell’intestatario.

**Art. 12**  
**Commissioni, spese, e condizioni richieste**

La Banca provvederà ad applicare le commissioni, le spese e le tutte le condizioni richieste, come riportate analiticamente nella “dichiarazione d’offerta”.

**Art. 13**  
**Contributo annuale**

All’inizio di ogni esercizio e per la durata della presente convenzione, la Banca si impegna a mettere a disposizione dell’Ente, un contributo annuale di € .....  
(.....) oltre IVA per iniziative istituzionali (educazione e sicurezza stradale) o commerciali con eventuale abbinamento di marchi da concordare preventivamente (come indicato nella “dichiarazione d’offerta”).

**Art. 14**  
**Servizi e prestazioni accessorie**

La Banca si impegna a fornire eventuali servizi e prestazioni accessorie, come da essa indicato nella “dichiarazione d’offerta”.

**Art. 15**  
**Responsabilità della Banca**

Per eventuali danni causati all’Ente o a terzi, la Banca risponde con le proprie attività e con il proprio patrimonio.

La Banca è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all’Ente o alla società collegata.

La Banca, inoltre, risponde:

- in ordine ai pagamenti eseguiti, della regolarità formale delle quietanze o dei documenti probatori, del buon esito delle operazioni eseguite e dei tempi di esecuzione;
- in ordine alle riscossioni eseguite, del tempestivo accredito e della regolarità delle quietanze eventualmente rilasciate.

La Banca è sempre direttamente responsabile di qualsiasi violazione delle norme legislative e regolamentari inerenti il Servizio oggetto del presente contratto.

La Banca, inoltre, assume la responsabilità per tutti i danni o inconvenienti procurati all'Ente o a terzi che dovessero verificarsi per ritardi nelle riscossioni e nei pagamenti a decorrere dalla data di consegna indicata nella distinta, salvo che la medesima dimostri che i ritardi dipendano da cause ad essa non imputabili.

La Banca si impegna espressamente a tenere indenne l'Ente da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all'Ente stesso, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Banca per fatti inerenti la presente convenzione.

La Banca è esonerata dal prestare cauzione.

## **Art. 16** **Modifiche del rapporto contrattuale**

Il presente contratto si intende integrato con gli impegni derivanti dalle norme disciplinanti il presente rapporto contrattuale così come elencate in premessa, nonché con gli impegni assunti dalla Banca in sede di partecipazione alla gara.

L'Ente si riserva il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni sotto il profilo organizzativo, metodologico ed informatico alle modalità di esecuzione del Servizio che si rendessero utili o necessarie per migliorarne l'esecuzione stessa, nonché quelle che si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia, anche di natura regolamentare. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note alla Banca con apposita comunicazione indicante altresì le modalità e il termine di decorrenza.

Le parti, previe intese, potranno in ogni momento apportare modifiche alle modalità di espletamento del Servizio al fine di migliorarne le prestazioni; le suddette modifiche saranno perfezionate mediante scambio di corrispondenza, che costituirà, a tutti gli effetti, parte integrante della presente convenzione.

L'Ente e la Banca definiranno di comune accordo tutte le variazioni alle modalità di espletamento del Servizio oggetto di appalto, necessarie ad assicurare la conformità dello stesso alle disposizioni normative e regolamentari, che dovessero essere emanate nel corso di validità della presente convenzione.

## **Art. 17** **Termine per la stipulazione**

La stipulazione del presente contratto dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

## **Art. 18** **Mancata stipulazione**

Qualora per cause imputabili alla Banca aggiudicataria non si pervenga alla stipulazione del presente contratto entro i termini di cui sopra, l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione.

## **Art. 19** **Disposizioni antimafia**

La Banca assume espressamente l'obbligo di comunicare all'Ente l'eventuale istituzione di provvedimenti, successivi alla stipula del presente contratto o l'eventuale emanazione di provvedimenti interdettivi, definitivi o provvisori, nei riguardi della Banca stessa, ovvero del proprio legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, nonché di ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula della presente convenzione.

La Banca prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo che, ove nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui sopra, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Ente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

## **Art. 20 Recesso**

L'Ente, oltre a quanto previsto al precedente articolo, qualora sussistano ragioni di necessità motivata, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, con un preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata motivata.

Nell'ipotesi di recesso, all'Ente non fa carico – in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c. – alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.

## **Art. 21 Clausola penale**

Fermo quanto previsto all'art.22), qualora la Banca compia inadempienze gravi, ovvero ripetute, l'Ente avrà la facoltà di applicare in ragione della loro gravità una penale fino all'1% dell'ammontare della disponibilità media di conto riferita all'esercizio finanziario precedente a quello in cui si sono verificate le gravi e/o ripetute inadempienze, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente l'Ente ha altresì facoltà di escludere la Banca dalla partecipazione alle gare per un periodo non inferiore a 2 (due) anni.

## **Art. 22 Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa**

Qualora la Banca non provveda a ripristinare con immediatezza il Servizio e/o ad ottemperare agli obblighi in conformità a quanto previsto nel presente contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni o dei maggiori danni, l'Ente potrà risolvere unilateralmente il presente con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A/R, con cui dichiarare di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, in caso di:

- mancata, irregolare o non puntuale esecuzione delle prestazioni secondo le modalità ed i termini stabiliti nella presente convenzione;
- mancato rispetto dei termini contenuti nella "dichiarazione d'offerta", ripetuti per almeno tre volte nel corso dell'esercizio finanziario;
- frode e/o grave negligenza da parte della Banca.

## **Art. 23 Risoluzione del contratto da parte della Banca**

La Banca potrà richiedere la risoluzione del presente contratto: in caso di impossibilità ad eseguire i servizi oggetto della stessa convenzione, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Banca, secondo il disposto dell'art. 1672 c.c..

## **Art. 24 Effetti della risoluzione**

Con la risoluzione del contratto, sorge nell'Ente il diritto di affidare a terzi il servizio fino a nuova aggiudicazione.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Banca a mezzo raccomandata A/R o Pec.

Alla Banca sono addebitate le spese sostenute in più dall'Ente rispetto a quelle previste dalla convenzione risolta.

Esse sono prelevate da eventuali crediti della Banca verso l'Ente, senza pregiudizio di diritti di quest'ultimo sui beni della Banca.

L'esecuzione in danno non esime la Banca dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

**Art. 25**  
**Foro competente**

Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, si rimanda alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Pordenone.

**Art. 26**  
**Obblighi nei confronti dei dipendenti e osservanza delle norme di sicurezza**

La Banca si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.

La Banca si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della convenzione.

La Banca si obbliga ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Nell'esecuzione del Servizio la Banca è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dalla normativa vigente, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata della presente convenzione.

La Banca è l'unica responsabile dell'osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative vigenti e segnatamente di quelle attinenti allo svolgimento del Servizio in oggetto, normative delle quali la Banca dichiara di essere a conoscenza e si impegna a mantenersi ben edotta.

Resta pertanto espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Banca che non potrà avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti dell'Ente.

**Art. 27**  
**Trattamento dati personali e segreto di ufficio**

La Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiara di essere informata in modo pieno ed esaustivo circa le finalità del trattamento dei propri dati personali nonché dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto, con particolare riguardo alla possibilità di integrazione, modificazione, cancellazione dei predetti dati o di opposizione in tutto o in parte al relativo utilizzo, inoltrando specifica richiesta all'Ente.

La Banca si impegna, pena risoluzione del contratto e fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Ente, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti tutte le norme dettate dal D. Lgs. 196/2003 in materia di trattamento e tutela dei dati personali, nonché a non divulgare, anche successivamente alla scadenza della convenzione, notizie relative all'Ente o ai relativi debitori e creditori di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note ed elaborazioni di alcun genere di documenti di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidato con la presente convenzione.

La Banca si impegna inoltre ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del Servizio.

La Banca si impegna, infine, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione del Servizio di cui alla presente convenzione alla più rigorosa osservanza del segreto di ufficio.

**Art. 28**  
**Cessione del contratto – divieto di cessione parziale e di subappalto**

Il presente contratto non potrà essere ceduto o trasferito, nemmeno parzialmente, senza il consenso dell'Ente.



La Banca, fin da ora, si obbliga, qualora intervenissero modifiche nell'assetto proprietario mediante acquisizioni od incorporazioni, ecc., a comunicare all'Ente, mediante lettera raccomandata A/R o Pec, entro 30 giorni dalla definitiva acquisizione ecc., le modifiche intervenute nell'assetto proprietario/societario, affinché l'Ente possa comunicare la propria volontà di proseguire il rapporto. L'Ente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, potrà comunicare formalmente la volontà di proseguire il rapporto contrattuale. E' altresì vietato il subappalto.

#### **Art. 29**

##### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso.

Le spese dell'eventuale registrazione e di ogni altra conseguente sono a carico della Banca.

#### **Art. 30**

##### **Convenzione e domicilio delle parti**

Il presente contratto, da sottoscrivere con firma digitale, è redatto in due copie, una per l'Ente ed una per la Banca.

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, l'Ente e la Banca eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

- per l'Ente .....
- per la Banca.....

Pordenone , lì

Automobile Club Pordenone

Banca

ALLEGATI 1): "Dichiarazione d'offerta"